



YACHT CLUB CHIAVARI – Associazione Sportiva Dilettantistica

Statuto Sociale

Articolo 1 STATUTO SOCIALE

Il presente Statuto, a modifica dei precedenti, approvato dall'Assemblea Speciale, espressamente convocata, disciplina l'ordinamento, l'amministrazione ed il regolare funzionamento dello ***YACHT CLUB CHIAVARI***. Lo stesso può essere modificato soltanto dall'Assemblea Straordinaria speciale dei Soci all'uopo convocata, secondo quanto previsto dall'Art. 17.

Articolo 2 TIPO ASSOCIAZIONE - DURATA - SEDE

Lo ***YACHT CLUB CHIAVARI – Associazione Sportiva Dilettantistica***, di seguito denominata ***YACHT CLUB CHIAVARI o Y.C.C.***, è un'Associazione apolitica e non persegue scopi di lucro. I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

La durata è illimitata.

L'Associazione ha Sede in Chiavari (Ge), Porto Turistico Box 20. Così pure la direzione, l'amministrazione, ed ogni altro organo dello ***YACHT CLUB CHIAVARI***.

Articolo 3 SCOPI DELLO YACHT CLUB CHIAVARI

Lo ***YACHT CLUB CHIAVARI*** si prefigge, esemplificativamente, i seguenti scopi:

- promuovere, incoraggiare, favorire lo sviluppo di tutti gli sport nautici ed in particolare la vela, la motonautica e la vela sportiva a livello dilettantistico;
- operare per l'organizzazione - sia direttamente ed autonomamente, sia in concorso e collaborazione con Autorità e/o altri Sodalizi - di competizioni sportive marine, sia a livello nazionale che internazionale, favorendo la diffusione e la conoscenza di questi sport intesi sia come attività agonistica che come elevata utilizzazione del tempo libero;
- organizzare corsi di addestramento alla Vela ed alla Motonautica per ragazzi e adulti; corsi per il conseguimento di patenti nautiche e altre autorizzazioni attinenti il mare;
- predisporre servizi per i Soci riguardanti il ricovero e l'assistenza in terra ed in mare di imbarcazioni, il deposito di materiale e attrezzature, la ristorazione in genere, in modo da favorire una migliore realizzazione dell'attività sportiva e sociale;
- indire convegni allo scopo di studiare e procurare soluzioni a problemi di interesse generale relativi a Chiavari ed al suo mare;
- adoperarsi, nei limiti delle proprie possibilità ed attrezzature, per i salvataggi in mare di persone e beni;
- compiere ogni attività utile allo sviluppo del turismo nautico;

- fare opera onde provocare azioni, nei limiti di legge, valide per la tutela del patrimonio ittico e per la lotta contro l'inquinamento delle acque;
- cercare e favorire rapporti con associazioni consimili, nazionali e estere, per reciproca assistenza e trattamento, in particolare modo nell'organizzazione di competizioni sportive.

Articolo 4 INSEGNA SOCIALE

L'Insegna Sociale é costituita da un guidone a due colori, verde sopra e blu sotto, recante la scritta in bianco **Y.C.C.**

Articolo 5 ANNO SOCIALE

L'Anno Sociale inizia il 1° Novembre e si chiude il 31 Ottobre.

La contabilità deve essere chiusa al 31 ottobre di ogni anno ed i relativi bilanci - previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti, che ne faranno oggetto di una relazione - dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il successivo 15 Dicembre.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea diretto ai Soci Ordinari, di cui al successivo Art. 16, dovrà essere corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo, dalla relazione finanziaria dell'Economo Tesoriere, dalla relazione di Revisoria dei Conti e bilancio.

Articolo 6 PATRIMONIO

Il patrimonio Sociale é costituito dagli immobili, impianti mobili, attrezzature a terra ed in mare, da eventuali residui attivi di gestione e dai premi di spettanza.

Sarà oculatamente amministrato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 AFFILIAZIONI DELLO YACHT CLUB CHIAVARI

Il Consiglio Direttivo dello **YACHT CLUB CHIAVARI** delibera l'eventuale adesione a tutte le federazioni sportive nazionali ed internazionali riconosciute dal C.O.N.I. cui ritiene opportuno affiliarsi, a condizione che ciò non comporti l'obbligo per i Soci di iscriversi all'Ente al quale lo **Y.C.C.** si affilia.

Lo **Y.C.C.** si obbliga a conformarsi alle norme e direttive del C.O.N.I. nonché ai regolamenti e agli statuti delle Federazioni Nazionali Sportive cui è affiliato.

Articolo 8 CATEGORIE DEI SOCI

Possono far parte dello **Y.C.C.**, in qualità di Soci, i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi.

I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- **SOCI ONORARI:** Quelle persone che hanno meritato tale distinzione per acquisite particolari benemeranze;
- **SOCI ORDINARI:** I Soci compresi nel precedente Statuto nelle categorie "Ordinari, sostenitori, comuni" maggiori di anni 28, nonché le persone maggiori di anni 28 che ne faranno domanda, ottenendone la relativa approvazione con le modalità previste circa la quota di ingresso;
- **SOCI ORDINARI GIOVANI:** i giovani compresi fra i 18 e i 28 anni;
- **SOCI ALLIEVI:** I giovani compresi fra i 14 ed i 18 anni;
- **SOCI RAGAZZI:** I giovani di età inferiore ai 14 anni.
- **SOCI SPORTIVI:** Atleti, tesserati presso le rispettive Federazioni, che partecipino attivamente a competizioni veliche e motonautiche nazionali ed internazionali.

Articolo 9

AMMISSIONE SOCI

I Soci Onorari sono nominati con delibera unanime del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

I Soci Ordinari sono ammessi dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato e dietro presentazione di almeno due Soci Ordinari con anzianità superiore ai due anni e non facenti parte del Consiglio Direttivo, previo versamento delle quote di Iscrizione e Sociale relative.

I Soci Allievi ed i Soci Ragazzi sono ammessi dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato vistata dall'esercente la patria potestà, dietro presentazione di almeno due Soci Ordinari con anzianità superiore ai due anni e non facenti parte del Consiglio Direttivo.

I Soci Sportivi sono ammessi dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, a discrezione del Consiglio Direttivo stesso in relazione ai meriti di cui all'art. 8, con la stessa maggioranza di cui al comma seguente.

Il Consiglio Direttivo delibera, con il voto favorevole di almeno 5 Consiglieri, mediante votazione segreta, sia sull'ammissione dei Soci, previa affissione nella Sede Sociale di avviso della relativa domanda per la durata di almeno 15 giorni consecutivi, sia sui passaggi da una categoria all'altra.

Nel caso in cui non venga accettata la domanda di ammissione come Socio **Y.C.C.**, la notizia di tale decisione deve essere comunicata ai Soci presentatori senza alcun obbligo per il Consiglio Direttivo di motivare la decisione presa.

Articolo 10

PASSAGGIO DA UNA CATEGORIA DI SOCI ALL'ALTRA

I Soci Allievi e Giovani, il primo giorno del mese successivo a quello del compimento del limite di età, passano automaticamente alla categoria rispettiva dei Soci Giovani e Ordinari.

Il passaggio avverrà previo pagamento della relativa quota di Iscrizione stabilita dall'Art. 13.

I Soci Ragazzi, il primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 14° anno di età, a loro domanda convalidata dall'esercente la patria potestà, passano automaticamente alla categoria dei Soci Allievi.

Articolo 11

DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto di:

- fregiarsi del distintivo Sociale;
- inalberare sulla propria imbarcazione l'insegna Sociale;
- frequentare la Sede Sociale;
- utilizzare i beni ed i servizi Sociali in base al Regolamento Interno.

Articolo 12

DOVERI DEI SOCI

Con l'iscrizione allo **Y.C.C.** i Soci accettano e si obbligano ad osservare ad ogni effetto le norme Statutarie e le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci. I Soci hanno il dovere di contribuire allo sviluppo dello **Y.C.C.** ed alla migliore organizzazione delle manifestazioni nautico-sportive indette dal Sodalizio.

Hanno altresì il dovere di:

1. non porre in essere atti o comunque comportamenti che anche indirettamente abbiano a pregiudicare gli interessi e la reputazione dello **Y.C.C.**;
2. pagare nei prescritti termini le somme a qualsiasi titolo dovute al Club;
3. risarcire i danni cagionati al Club;

4. astenersi dall'organizzare nello **Y.C.C.** manifestazioni, competizioni, feste ed altro senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Essi inoltre si impegnano ad aderire alle richieste del Collegio dei Probiviri nonché a riferire ad essi tutto ciò che sanno sull'argomento in ordine al quale vengono sentiti; si impegnano altresì ad accettare le decisioni del Consiglio Direttivo, salva restando la facoltà di ricorrere per queste ultime, nei casi previsti, al Collegio dei Probiviri.

Articolo 13

QUOTA DI ISCRIZIONE E QUOTA SOCIALE

Le quote di Iscrizione e la quota Sociale, che é annuale ed indivisibile, sono proposte nel rispettivo ammontare e per ogni anno Sociale dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei Consiglieri.

La quota Sociale stabilita deve essere approvata dall'Assemblea Ordinaria entro il 15 dicembre e corrisposta in una unica soluzione entro il 31 Marzo dell'anno cui si riferisce.

Articolo 14

CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio viene a cessare, oltre che per morte, per dimissioni o per provvedimento disciplinare.

Il Socio che intenda dimettersi deve farlo mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo entro il 31 Dicembre.

In qualsiasi delle ipotesi di cessazione della qualità di Socio, nessuna pretesa può esser fatta valere nei confronti del Patrimonio Sociale dello **Y.C.C.**

Articolo 15

ORGANI DELLO YACHT CLUB CHIAVARI

Gli Organi dello **Y.C.C.** sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli eletti alle cariche sociali prestano la loro opera per lo **Y.C.C.** in maniera totalmente gratuita.

Non possono inoltre ricoprire cariche sociali in altre Associazioni o Società sportive che operano nell'ambito delle stesse discipline sportive dello **Y.C.C.**

Articolo 16

ASSEMBLEA DEI SOCI

Le Assemblee dei Soci possono essere:

1. Assemblea Straordinaria;
2. Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea Straordinaria, alla quale spetta tra l'altro la modifica dello Statuto Sociale, è quella indetta dal Presidente del Consiglio Direttivo:

1. ogni qualvolta lo ritenga necessario;
2. su richiesta di almeno sette Consiglieri;
3. su richiesta di almeno 1/5 dei Soci Ordinari;
4. su richiesta unanime del Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea Ordinaria è quella annuale che il Consiglio Direttivo dovrà convocare entro il 15 Dicembre di ogni anno ai fini di cui all'Articolo 5 oltre che per altre eventuali ragioni.

A detta Assemblea possono partecipare con diritto di voto tutti i Soci Ordinari in regola con la quota Sociale.

Ogni Assemblea è convocata mediante avviso personale, corredato dagli allegati di cui al precedente Art. 5 da inviare ai Soci aventi diritto, almeno 15 giorni prima della data fissata per la stessa e contenente l'ordine del giorno e la quota Sociale proposta. I Soci aventi diritto possono farsi rappresentare da altro Socio Ordinario mediante delega.

Non possono essere conferite deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo.

Non possono essere conferite a ciascun delegato più di cinque deleghe.

Il Consiglio Direttivo può, per particolari motivi, invitare alle Assemblee persone non aventi diritto a parteciparvi. Tali persone non avranno diritto di voto.

Le deleghe conferite dovranno essere sottoscritte e compilate dal delegante con l'indicazione del nome del delegato.

Articolo 17 **VALIDITÀ ASSEMBLEA**

Tutte le categorie di Soci, nel rispetto del principio di democrazia interna, hanno eguale diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto, fatta sola eccezione per i Soci Allievi e Ragazzi.

L'Assemblea Straordinaria Speciale, soltanto agli effetti della rettifica degli Articoli dello Statuto, è valida:

- in prima convocazione con la presenza, o rappresentati per delega, di almeno 1/3 dei Soci Ordinari;
- in seconda convocazione, da tenersi trascorsa almeno mezz'ora dalla prima convocazione, con la presenza, o rappresentati per delega, di almeno 1/4 dei Soci Ordinari;
- sono valide le delibere che raccolgono la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti o rappresentati.

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono valide:

- in prima convocazione con la presenza o rappresentati per delega di 1/4 dei Soci Ordinari; sono valide le delibere che raccolgono la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti o rappresentati;
- in seconda convocazione, da tenersi trascorsa almeno mezz'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei Soci Ordinari presenti o rappresentati per delega; sono valide le delibere che raccolgono la maggioranza dei voti presenti o rappresentati.

Tutte le Assemblee possono deliberare soltanto per materie poste all'ordine del giorno.

Tutte le Assemblee vengono aperte dal Presidente dello **Y.C.C.** o da chi lo rappresenta, assumendone provvisoriamente la Presidenza. Su invito del Presidente provvisorio, i convenuti procedono alla nomina dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e cioè del Presidente, del Segretario, di tre Scrutatori e di tre Soci per la verifica dei poteri; a tali incarichi non possono essere chiamati i componenti degli Organi Sociali.

Il Presidente dell'Assemblea dirige le discussioni, ha illimitata autorità su ogni questione di ordine ed è l'unico interprete delle norme che regolano l'Assemblea.

Di ogni Assemblea viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le votazioni nel corso delle Assemblee vengono eseguite a scelta del Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano o per appello nominale.

Articolo 18 **COMMISSIONE ELETTORALE**

Quando si deve procedere alla elezione di uno o più Organi Sociali, l'Assemblea Straordinaria e/o Ordinaria nomina 5 Soci Ordinari non facenti parte degli Organi Direttivi uscenti, ai quali conferisce il mandato di Commissione Elettorale, la quale ha il compito di preparare, curare e proclamare gli eletti.

Possono essere segnalati alla Commissione Elettorale nominativi di Soci eleggibili a patto che la candidatura venga proposta per lettera sottoscritta da almeno 10 Soci e contenga fino a 5 nominativi.

Le candidature dovranno pervenire alla Commissione Elettorale entro e non oltre 8 giorni dalla nomina della stessa.

La presentazione delle Liste dei Candidati, deve ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1. nessun Socio proponente può firmare più di una Lista;
2. ciascun Socio Candidato deve firmare la Lista sulla quale figura il suo nominativo per accettazione della sua candidatura;
3. nessun Socio Candidato può firmare per accettazione più di una Lista.

L'inosservanza della prescrizione N°1 comporta la cancellazione della firma del Socio proponente da tutte le liste da lui firmate.

L'inosservanza della prescrizione N° 2 comporta la cancellazione dalla Lista del nominativo del candidato che non ha firmato per accettazione.

L'inosservanza della prescrizione N° 3 comporta la cancellazione del Candidato da tutte le Liste sulle quali lo stesso ha apposto la propria firma.

La Commissione prenderà in esame le candidature così proposte ed allegherà alla scheda di votazione l'elenco dei Soci Candidati oltre all'elenco completo dei Soci eleggibili.

Articolo 19

PROCEDURA PER ELEZIONE ORGANI SOCIALI

Entro 15 giorni dalla nomina della Commissione Elettorale, questa provvede ad inviare a tutti i Soci Ordinari la scheda elettorale, che non conterrà alcun nominativo.

Alla scheda elettorale sarà allegato l'elenco dei candidati e l'elenco dei Soci eleggibili.

Insieme alla scheda elettorale, la Commissione Elettorale invierà ai Soci istruzioni circa il Notaio al quale la scheda elettorale dovrà essere inviata e circa la data entro la quale essa dovrà pervenire (data che non può essere inferiore a 10 giorni e superiore a 30 giorni rispetto a quella di spedizione della scheda elettorale), nonché l'indicazione del giorno e dell'ora in cui avranno inizio le operazioni di scrutinio per la proclamazione degli eletti.

Tali operazioni saranno fissate per il giorno successivo a quello della scadenza del termine per il pervenimento delle schede elettorali.

Ciascun Socio potrà votare per non più di cinque candidati per il Consiglio Direttivo, non più di due per il Collegio dei Proviviri e non più di due per il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 20

DIRITTO ELETTORALE ATTIVO

Hanno diritto elettorale attivo tutti i Soci ad eccezione di Allievi e Ragazzi in regola con la quota Sociale al momento dell'esercizio del diritto di voto.

Articolo 21

DIRITTO ELETTORALE PASSIVO

Hanno diritto elettorale passivo tutti i Soci ad eccezione di Allievi e Ragazzi in regola con la quota Sociale, salvo quelli sottoposti a giudizio disciplinare ai sensi dell'Art. 32, o quelli nei cui confronti sia stata adottata la sanzione disciplinare della espulsione, della sospensione o della radiazione.

Nella ipotesi di cessazione dell'incarico, per qualunque causa, di uno o più eletti negli Organi Sociali, salva la ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'Art. 24, subentreranno il (i) primo (primi) Soci non eletti che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 22

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente e da due membri.

I Probiviri eletti a tale carica nominano quello di loro che assume la veste di Presidente e provvedono a darne comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni.

Il Collegio, oltre a quanto previsto all'Art. 31, decide senza formalità ed inappellabilmente sui ricorsi di ciascun Socio circa proteste e violazioni delle norme statutarie da parte degli Organi Sociali.

il Collegio dei Probiviri decide altresì sui contrasti che dovessero insorgere tra gli Organi Sociali, ovvero tra questi ed i Soci, comunque relativi all'attività Sociale.

Qualora ne ravvisi la necessità, il Collegio dei Probiviri all'unanimità può chiedere al Presidente del Consiglio Direttivo, che ha l'obbligo di provvedervi, la convocazione dell'Assemblea Straordinaria sull'ordine del giorno che lo stesso Collegio dei Probiviri indicherà.

Di ogni questione o vertenza il Collegio dei Probiviri viene investito con lettera raccomandata indirizzata al Presidente di detto Collegio e contenente, a pena di inammissibilità, tutti i motivi della questione o della vertenza.

Articolo 23

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti é composto da un Presidente e da due membri.

I Revisori dei Conti eletti a tale carica nominano quello di loro che assume la veste di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e provvedono a darne comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al controllo ed alla revisione del conto consuntivo annuale dello **Y.C.C.**, sottoscrivendone la relazione della quale il Presidente darà lettura nel corso dell'Assemblea Ordinaria.

I Revisori dei Conti, in caso di comprovata irregolarità, possono richiedere l'intervento del Collegio dei Probiviri.

E' facoltà del Collegio dei Revisori dei Conti procedere in qualsiasi momento all'esame dei registri contabili e di ogni altra documentazione contabile o attinente alla contabilità.

Articolo 24

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, oltre a quanto specificatamente previsto, ha il compito della direzione, della organizzazione e della amministrazione dello **YACHT CLUB CHIAVARI** per il perseguimento dei fini Sociali.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.

E' composto da nove Consiglieri, i quali eleggono nel proprio seno e con votazione segreta:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente (con almeno 5 voti)
- Il Segretario (con almeno 5 voti)
- L'Economo Tesoriere (con almeno 5 voti);

e nominano gli incaricati ai vari compiti specifici che durano in carica un solo anno e possono essere riconfermati.

Tutte le cariche ricoperte in seno al Consiglio Direttivo sono a carattere gratuito.

Si riunisce su convocazione del Presidente per le normali delibere almeno sei volte all'anno; le sedute si terranno solo ed esclusivamente nella Sede dello **Y.C.C.**

Deve essere convocato dal Presidente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre dieci giorni, qualora ne facciano richiesta scritta almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo, e la riunione dovrà avvenire entro venti giorni dalla data della richiesta.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno cinque Consiglieri e con la maggioranza di metà più uno dei presenti.

Possono presenziare alle sedute del Consiglio, senza diritto al voto, fino a quattro Soci, con possibilità di interloquire se richiesto dal Presidente; tali Soci dovranno lasciare la seduta qualora il Presidente lo ritenga necessario.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di destinare incarichi ad uno o più Soci a tal fine nominati per l'espletamento e lo studio di particolari settori di attività nonché nominare Commissioni per l'approntamento di proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera in base alle necessità dei vari servizi, l'assunzione ed il licenziamento del personale dipendente.

In caso di dimissioni di almeno cinque componenti del Consiglio Direttivo nell'arco di due anni, questo si intende decaduto e dovranno essere indette nuove elezioni.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle stesse Federazioni sportive alle quali lo Y.C.C. aderirà.

Articolo 25

PRESIDENTE DELLO Y.C.C.

Il Presidente dello **Y.C.C.** ha la rappresentanza legale dello **Y.C.C.** con tutti i poteri ed i doveri inerenti a tale qualità.

Egli deve con particolare cura seguire l'attività dello **Y.C.C.** e prendere ogni iniziativa tendente allo sviluppo ed all'affermazione dello **Y.C.C.** in relazione agli scopi Sociali, oltre a quanto particolarmente a lui demandato dalle presenti norme.

Articolo 26

VICE PRESIDENTE DELLO Y.C.C.

Il Vice Presidente dello **Y.C.C.** sostituisce il Presidente, in caso di impedimento o di assenza di questi, in tutti i compiti previsti dall'Art. precedente.

Il Vice Presidente dello **Y.C.C.** è il diretto responsabile del servizio di amministrazione e contabilità, prepara, in collaborazione con l'Economo Tesoriere, i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, redige la relazione finanziaria dettagliata con il commento.

Articolo 27

SEGRETARIO DELLO Y.C.C.

Cura la corrispondenza tra lo **Y.C.C.** e i Soci ed altri organismi, custodisce l'archivio, il registro dei verbali d'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed ogni altra documentazione, l'elenco generale dei Soci, dirige il personale della segreteria, sottopone al Consiglio Direttivo l'elenco dei Soci soggetti a provvedimenti disciplinari, svolge le funzioni di Segretario e redige i verbali delle riunioni di consiglio.

Articolo 28

ECONOMO-TESORIERE DELLO Y.C.C.

Cura la contabilità, è responsabile della cassa, controlla il puntuale pagamento delle somme dovute allo **Y.C.C.** da parte dei Soci o di altri organismi, riferisce mensilmente al Consiglio Direttivo sulla situazione finanziaria, cura la relazione annuale per l'Assemblea Ordinaria, dispone i pagamenti delle somme dovute previa approvazione dell'incaricato ai servizi ai quali detta spesa va attribuita, deve essere preventivamente

sentito in ordine a spese straordinarie di particolare entità. Collabora con il Vice Presidente nella stesura dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea controfirmando la relativa relazione finanziaria. Assiste i Revisori dei Conti nei loro compiti.

Articolo 29 **REGOLAMENTO INTERNO**

Il Consiglio Direttivo ha il potere di emanare o di modificare il "REGOLAMENTO INTERNO" per stabilire i limiti e le modalità di uso della Sede Sociale nonché dei beni e dei servizi Sociali e per fissare le tariffe di determinate utilizzazioni o di particolari servizi.

Articolo 30 **SEZIONI SPORTIVE**

Il Consiglio Direttivo può affidare ad uno o più Soci l'incarico della cura di determinate sezioni sportive. Gli incaricati provvedono, nell'ambito del compito loro attribuito, all'organizzazione ed allo sviluppo della relativa attività, nonché alla cura ed alla sorveglianza del materiale posto a loro disposizione. Gli incaricati devono ottenere la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo per provvedere all'acquisto di materiale o ad altre spese, nonché per organizzare manifestazioni nell'ambito dello **Y.C.C.** o partecipazioni a manifestazioni altrui.

Articolo 31 **RISOLUZIONI VERTENZE**

I Soci hanno l'obbligo, nascente con l'iscrizione allo **YACHT CLUB CHIAVARI**, di adire esclusivamente al Collegio dei Probiviri per tutte le vertenze di carattere tecnico, organizzativo, disciplinare ed economico che insorgessero fra loro ed Organi ed Uffici Sociali in relazione all'attività svolta o da svolgere nell'ambito dello **Y.C.C.** Il Collegio dei Probiviri, poiché così espressamente convenuto ed accettato, quale amichevole compositore giudica senza formalità di procedura ed inappellabilmente. Ogni violazione alla presente clausola compromissoria comporta obbligatoriamente l'espulsione dallo **Y.C.C.**

Articolo 32 **PROVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Il Socio che non osserva taluno dei doveri previsti dall'Art. 12, può essere punito con uno dei seguenti provvedimenti disciplinari, a seconda della gravità della violazione:

1. Richiamo scritto;
2. Sospensione dallo **Y.C.C.** per un periodo massimo di tre mesi;
3. Radiazione dallo **Y.C.C.** ;
4. Espulsione dallo **Y.C.C.**

La radiazione deve essere disposta nei confronti del Socio che, essendo moroso da almeno tre mesi nel pagamento di somme di denaro a qualsiasi titolo dovute allo **Y.C.C.**, non provvede al pagamento di tali somme entro un mese dalla data di spedizione della formale richiesta di pagamento indirizzata dal Presidente dello **Y.C.C.** con lettera raccomandata.

L'espulsione deve essere disposta nei confronti del Socio che riporti condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo nonché a carico del Socio che non osservi quanto previsto dall'Art. 31. I provvedimenti disciplinari vengono adottati dal Consiglio Direttivo.

Della decisione presa dal Consiglio Direttivo e di una succinta motivazione di essa deve essere data comunicazione dal Presidente dello **Y.C.C.** con lettera raccomandata al Socio interessato nonché al collegio dei probiviri.

Entro trenta giorni dalla data di spedizione della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza, il Socio colpito da un provvedimento disciplinare può fare ricorso al Collegio dei Probiviri mediante lettera raccomandata, indirizzata al Presidente di detto Collegio, nella quale devono essere contenuti, a pena di inammissibilità, tutti i motivi specifici del ricorso. Scaduto il termine di cui al comma precedente, il Presidente del Collegio dei Probiviri deve comunicare al Presidente dello **Y.C.C.** se sia stato o no proposto il ricorso.

Qualora venga presentato il ricorso, il Collegio dei Probiviri può, senza alcuna formalità, procedere riservatamente a tutti gli accertamenti che ritiene necessari ed opportuni.

Il Collegio dei Probiviri decide, anche a maggioranza, definitivamente, sul ricorso con succinta motivazione che può anche non indicare l'origine o la fonte degli accertamenti fatti. Della decisione del Collegio dei Probiviri deve essere data comunicazione dal Presidente di detto Collegio con lettera raccomandata al Presidente dello **Y.C.C.** ed al Socio ricorrente.

Di ogni provvedimento disciplinare divenuto definitivo e della relativa motivazione il Presidente dello **Y.C.C.** deve dare notizia mediante affissione, per la durata di trenta giorni consecutivi, all'Albo Sociale.

Articolo 33

SCIoglimento DELLO YACHT CLUB CHIAVARI

Lo scioglimento dello **Y.C.C.** può essere deliberato dall'Assemblea Speciale dei Soci Ordinari con la maggioranza di almeno 4/5 degli aventi diritto al voto. Qualora venga deliberato lo scioglimento dello **Y.C.C.**, questo viene messo in liquidazione e l'eventuale residuo attivo sarà destinato ad altre Associazioni sportive dilettantistiche.

Articolo 34

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione.

Approvato il 05/02/2005